



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

Prov. Di Lecce - L.go San. Marco - 73010 Caprarica di Lecce -
tel. 0832-825489 - fax 0832-825561 - n. verde 800-259728
C.F. 80010610758 – P.I. 03355100755

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale N. 99 DEL 19/08/2019

OGGETTO: UTILIZZO DIPENDENTE DEL COMUNE DI MAGLIE VALENTINA CARLUCCIO

L'anno **2019**, addì **19** del mese di **agosto**, alle ore **12:30** nella sala delle Adunanze del Comune suddetto,, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori.

	PRESENTI	ASSENTI
GRECO Paolo	Sì	
LETTERE Paolo	Sì	
CUCURACHI Mario	Sì	

Constatata la legalità dell'adunanza, Paolo GRECO, SINDACO del Comune, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa, il SEGRETARIO del Comune Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000

Visto: Si esprime **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 – in ordine alla regolarità tecnica.

Data 20/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paolo GRECO

Visto: Si esprime **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - D. Lgs. n. 267/2000 – in ordine alla regolarità contabile.

Data 20/08/2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Paolo GRECO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che attualmente il Settore amministrativo contabile è privo di figura professionale nel settore dei servizi sociali, e che, pertanto, si rende necessario, al fine di sostenere l'efficienza e il buon andamento dell'Ufficio stesso, un supporto per far fronte ai numerosi adempimenti ed ai programmi dell'Amministrazione comunale.

Considerato che occorre procedere all'individuazione di una figura professionale cat. C nel settore amministrativo contabile, che abbia le necessarie competenze e sia già in possesso della dovuta esperienza e di adeguata preparazione.

Richiamati:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo il quale *«Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti»;*
- l'art. 53, comma 8, del medesimo Decreto secondo il quale *«le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione»;*
- l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che *«gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale»;*
- l'art. 92, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il quale recita *«Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti».*
- l'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, il quale dispone che *“I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza”*
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- L'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione dall'ente di appartenenza e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- Le disposizioni dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 in base al quale gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali

Rilevato che la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 può essere considerata norma speciale che deroga al principio del dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compresi i dipendenti degli enti locali

Vista la Deliberazione n. 26/PAR/2013 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Puglia, ha *ha posto in evidenza che la “convenzione” ex art. 1, co. 557 determina l'instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo tra lavoratore ed amministrazione utilizzatrice. Tale rapporto, in quanto avente natura temporanea, è riconducibile ad un contratto di lavoro a tempo determinato ed è pertanto soggetto alle*

limitazioni in materia di lavoro flessibile poste dall'art. 9, co. 28 del D.L. 78/2010".

Visto l'art. 11, comma 4 *bis*, del D.L. 90/2014, introdotto dalla Legge n. 114/2014 secondo cui *«all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».*

Vista l'interpretazione della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, secondo cui in base a tale disposizione, agli enti locali che hanno sempre rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 (enti soggetti al Patto) e comma 562 (enti non soggetti al Patto) dell'art.1 della Legge 296/2006, non si applicano le limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato, collaborazioni coordinate e le altre forme di lavoro flessibile, pari 50% delle spesa impegnata con le medesime finalità nel 2009, fermo restando il rispetto del limite del 100%.

Dato atto, pertanto che, con le modifiche introdotte dal D.L. n. 90/2014, che ha inserito un nuovo periodo all'articolo 9, comma 28 del citato DL n. 78/2010, gli enti locali *«virtuosi, seppur esclusi dall'applicazione del limite del 50 per cento, ricadono inevitabilmente in quello del 100 per cento della spesa sostenuta nel 2009, regime, comunque, più favorevole rispetto al vincolo disposto dal primo periodo (50 per cento)».*

Atteso che la Corte dei Conti a sezioni riunite con sentenza n. 7/contr/11 del 7 febbraio 2011 ha asserito che il concetto di *«spesa sostenuta nell'anno 2009, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità».*

Dato atto che sono stati rispettati i parametri di cui all'art. 9, comma 28, della D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e di cui all'art. 1, commi 557 e 557-quater della Legge 296/2006.

Rilevato che il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili.

Ritenuto sussistere le condizioni per procedere all'individuazione di un soggetto e sentito, in merito a tanto, il dipendente del Comune di Maglie, Sig.ra Valentina Carluccio.

Preso atto della nota in data 16.07.2019 prot. n. 3883, con la quale il Sindaco di Caprarica di Lecce ha chiesto al Comune di Maglie l'autorizzazione ad utilizzare il proprio dipendente di Categoria C a tempo parziale (n. 12ore settimanali), Sig.ra Valentina Carluccio

Vista la delibera di giunta del comune di Maglie n. 162 del 31.07.2019 con cui

- si autorizza la predetto dipendente a prestare attività lavorativa per n. 12 ore settimanali a favore del Comune di Caprarica di Lecce sino al 30.09.2019, al di fuori dell'orario contrattuale d'obbligo dovuto al comune di Maglie e nei limiti massimi fissati dal D. Lgs. N. 66/2003 ss. mm. ii.
- si approva lo schema di convenzione da stipularsi tra il comune di Caprarica di Lecce e il comune di Maglie, disciplinante l'utilizzo della dipendente Carluccio Valentina presso il comune di Caprarica

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio Personale, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, poiché il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Atteso che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 267/2000 e al D. Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito.

Con votazione favorevole unanime

DELIBERA

1. Di procedere alla copertura temporanea del posto vacante nel settore amministrativo-contabile, categoria C – posizione economica C, profilo professionale istruttore amministrativo, mediante l'utilizzazione per n. 12 ore settimanali di un soggetto già dipendente a tempo parziale di altro Ente locale.
2. Di disporre l'utilizzo della prestazione lavorativa della dipendente del Comune di Maglie, sig.ra Valentina Carluccio, fino al 30.09.2019, salvo rinnovo, in attuazione delle motivazioni indicate in premessa.
3. Di stabilire che l'utilizzazione si svolgerà per n. 12 ore settimanali, a completamento dell'orario di lavoro già svolto dal soggetto individuato presso il proprio datore di lavoro pubblico e che la retribuzione sarà parametrata alla retribuzione prevista dal CCNL del comparto enti locali per i dipendenti di categoria C, nella fascia economica di inquadramento del soggetto individuato presso l'Ente di provenienza e che sarà corrisposta direttamente dal comune di Caprarica
4. Di approvare la convenzione col comune di Maglie, disciplinante l'utilizzo della dipendente ed autorizzare il Responsabile del settore competente alla sottoscrizione della stessa
5. Di dare atto che l'utilizzo delle prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali.
6. Di demandare al Responsabile del Servizio Personale l'adozione degli atti di competenza, susseguenti all'adozione del presente atto.

Con separata votazione unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

SINDACO
F.to Paolo GRECO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data 20/08/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/00.

Dalla residenza municipale, addì 20/08/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

A norma del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/00, si attesta che la presente deliberazione,

[] diverrà esecutiva decorsi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 – 3° comma

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

Per copia conforme all'originale

Caprarica di Lecce,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.
